

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3002 del 20/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. SAIARINO N. 1. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. DET-AMB.2017-3984 DEL 25.07.2017 PER L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2008 del 17/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 29325/2018/fd-ct

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA con sede legale in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ed impianto nel Comune di ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. SAIARINO N. 1. Pratica del SUAP Unione Valli e Delizie n. 704/2018. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB.2017-3984 del 25.07.2017 per l'esercizio di una attività di lavaggio automezzi e operazioni di manutenzione delle attrezzature.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 12/09/2018, trasmessa dal SUAP Unione Valli e Delizie, assunta al P.G. di ARPAE il 20/09/2018 con il n. 11102, presentata al SUAP Unione Valli e Delizie in data 12/09/2018, dalla Società CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA, nella persona di GIOVANNI TAMBURINI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ed impianto nel Comune di ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. SAIARINO N. 1 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una modifica sostanziale, ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, in quanto:
 - vengono realizzati nuovi servizi igienici nel fabbricato ad uso officina con conseguente installazione di nuovi sistemi di depurazione tra cui filtro batterico anaerobico (5 a.e.) con scarico finale nel canale Lorgana;
 - nuova rete di raccolta acque meteoriche da copertura e piazzale fabbricato ad uso officina e fabbricato ad uso magazzini con scarico nel condotto già autorizzato che confluisce nel canale Lorgana;

- nuova rete di scarico a servizio della palazzina che ospita alcuni appartamenti ad uso abitazione del Consorzio e Servizi (spogliatoi) dimensionata con sistema di depurazione con filtro batterico anaerobico per 7 a.e. con scarico finale nel canale Lorgana;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-3984 del 25/07/2017:
- ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non oggetto di modifica;
- vista la nota del SUAP dell'Unione Valli e Delizie in data 16/10/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 17/10/2018 con il n. 12655, di sospensione dei termini del procedimento, per la mancanza della documentazione, richiesta dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Ferrara, come da nota allegata;
- vista la nota del SUAP dell'Unione Valli e Delizie in data 07/12/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 10/12/2018 con il n. 14942, di trasmissione di una nota della ditta di richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni richieste;
- vista la nota del SUAP dell'Unione Valli e Delizie in data 17/01/2019, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 22/01/2019 con il n. 10696, di trasmissione delle integrazioni richieste;
- vista la nota del SUAP dell'Unione Valli e Delizie in data 31/01/2019, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 04/02/2019 con il n. 18213, di trasmissione dei seguenti pareri:
 - favorevole dell'Ufficio Ambiente dell'Unione, con nota in data 27/09/2018 di prot. n. 25602, per la matrice rumore e per gli scarichi di acque domestiche, provenienti dal fabbricato ad uso officina e dalla palazzina con appartamenti e servizi del Centro Operativo Saiarino, con prescrizione;
 - favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, per quanto di competenza, in merito alle emissioni in atmosfera;
- vista la documentazione integrativa, presentata dalla ditta in data 03/06/2019 con P.G. di ARPAE di Ferrara n. 87052, in quanto è stato rivisto lo scarico finale delle acque domestiche derivanti dal capannone. Il progetto prevede ora che tali acque vengano scaricate nel Canale Lorgana, di competenza dello stesso Consorzio di Bonifica;

- vista la nota del SUAP dell'Unione Valli e Delizie in data 14/06/2019, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 14/06/2019 con il n. 94284, di trasmissione del nuovo parere espresso dal Servizio Ambiente con nota in data 11.06.2019, con cui, tenuto conto della documentazione integrativa presentata dalla ditta, dà parere favorevole sotto il profilo tecnico ambientale al rilascio di autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso officina e dalla palazzina con appartamenti e servizi del Centro Operativo Saiarino, a condizione che i dispositivi previsti rispettino i parametri tecnici e le modalità di manutenzione di cui alla DGR n. 1053/03. Con parere favorevole anche per la matrice rumore con le stesse prescrizioni dell'atto già autorizzato;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di lavaggio automezzi e operazioni di manutenzione delle attrezzature, autorizzata con AUA adottata da ARPAE di Ferrara con n.

DET-AMB-2017-3984 del 25/07/2017, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP Unione Valli e Delizie alla Società CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA, codice fiscale/p.IVA n. 91313990375, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ed impianto nel Comune di ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. SAIARINO N. 1, come di seguito indicato:

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (scarico acque di lavaggio automezzi)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (scarichi domestici)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI (lavaggio automezzi)

- Lo scarico autorizzato con recapito in fosso tombato recapitante nel Canale Lorgana è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1"- schema fognature piazzola lavaggio.
- Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento contrassegnato con il numero "1", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.

3. Non devono essere utilizzate sostanze detergenti che diano origine a tensioattivi, che renderebbero inefficacie il sistema depurativo;
4. Il pozzetto di campionamento, sopramenzionato, dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
5. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
6. I sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "1".
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
11. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
12. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) SCARICO ACQUE DOMESTICHE

1. Gli scarichi autorizzati sono:
 - con recapito in scolo Lorgana indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" (capannone - nuovo scarico);
 - con recapito in scolo Lorgana indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "2" (palazzina uffici);
 - con recapito in scolo Lorgana indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "3" (palazzina ad uso spogliatoi – nuovo scarico);
2. I sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegati "1, 2 e 3".
3. I sistemi di depurazione previsti dovranno rispettare i parametri tecnici e le modalità di manutenzione di cui alla DGR n. 1053/03.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera autorizzate con il presente atto ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono le seguenti:

E1-E2-E3: emissioni esistenti, di futura dismissione, derivanti dalla saldatura di oggetti e superfici metallici;

E4: emissione esistente, di futura dismissione, derivante dalla lavorazione di prodotti in legno;

E5-E6: emissioni NUOVE, derivanti dalla saldatura di oggetti e superfici metallici;

Relativamente alle nuove emissioni **E5 ed E6**, il **CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA** dovrà espletare le procedure previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011:

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).
- Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti collegati alle emissioni **E5** ed **E6**, dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

Relativamente all'emissione **E4**:

- Il **consumo massimo giornaliero** di materie prime (legno) non dovrà essere **superiore a 2000 kg**;
- Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Per le eventuali operazioni di incollaggio sono ammessi solo adesivi vinilici; nel caso in cui siano utilizzati mastici e colle a base solvente la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività 4.14;

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, **con frequenza mensile**, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno	
	Prodotti collanti	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

Per tutte le emissioni dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

La presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, **non può considerarsi valida**:

- in caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.**

C) RUMORE

1. La ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.

In caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Argenta e all'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Ferrara, per le disposizioni previste nella parte SESTA del D.Lgs. n. 152/06.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale rilasciato da ARPAE Ferrara, atto n. n° DET-AMB-2017-3984 del 25/07/2017.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP Unione Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP Unione Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP Unione Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile del Servizio
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.